



# COMUNE DI MELETI

## Provincia di Lodi

COPIA

	N°13	Data 29-04-2016
<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.</b>		

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>ROCCA MARIO RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>MANTOVANI OMAR</b>	<b>P</b>
<b>TRENTAROSSI ABELE</b>	<b>P</b>	<b>DONELLI SILVANO</b>	<b>P</b>
<b>BASSANI LORENA STEFANIA</b>	<b>P</b>	<b>ZILLI IVANO</b>	<b>P</b>
<b>SGARIBOLDI IVO</b>	<b>P</b>	<b>CECCONI FABIO LINO</b>	<b>P</b>
<b>FOLETTI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>LOSI PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>MUSSIDA CHIARA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIULIA CROPANO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **DOTT. MARIO RAFFAELE ROCCA**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 29-04-2016**

OGGETTO: Pareri di regolarità tecnica e conformità giuridica

Il sottoscritto/a, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.**

**ESPRIME**

Parere **Favorevole** di regolarità tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Meleti, li 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA GIULIA CROPANO**

OGGETTO: Pareri di regolarità contabile

La sottoscritta, responsabile del settore Finanziario, esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile all'adozione dell'atto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Meleti, li: 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to LAURETTA C. BATTISTOTTI**

Il consigliere Zilli Ivano suggerisce una riflessione sull'opportunità di ridurre la Tasi per favorire le poche attività produttive presenti sul territorio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 9 del 03.06.2015 con cui venivano deliberate le aliquote TASI per l'anno 2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il

2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 05.08.2014 n. 23 così come modificato ed integrato con deliberazione n.8 approvata seduta stante.

**TENUTO CONTO** che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**APPURATO** quindi che il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, è stato quantificato in € 7.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUTA</i>
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni.	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati.	0 per mille

**RITENUTO** pertanto di dover confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI, così come indicato nel prospetto sopra riportato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli articoli 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.1 (Losi Paola) , n.2 contrari (Zilli Ivano, Cecconi Fabio Lino) , resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALIQUOTA</i>
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla Tasi  1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni.	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati.	0 per mille

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			<i>Tipologia immobile</i>
<i>IMU</i>	<i>TASI</i>	<i>TOT</i>	
4 per mille	1,5 per mille	5,5 per mille	Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
0,00	0,1%	0,1%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni

- ✓ Di dare atto che le aliquote entrano in vigore dal 1° gennaio 2016
- ✓ Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- ✓ di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- ✓ Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
- ✓ Di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
- ✓ Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
- ✓ Di incaricare il Responsabile del Servizio ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente con voti favorevoli n.7 , astenuti n.1 (Losi Paola) , n.2 contrari (Zilli Ivano, Cecconi Fabio Lino ) , resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

-

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to DOTT. MARIO RAFFAELE ROCCA

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA GIULIA CROPANO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- ❖ Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69 per rimanervi 15 giorni consecutivi  
Meleti, 05-05-2016

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA GIULIA CROPANO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- ❖ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del periodo di 10 giorni dalla sua pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art.134, c.3 della Legge n.267/00.  
Meleti, 16-05-2016



Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA GIULIA CROPANO

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

- ❖ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, c.4, del TUOEL n. 267/2000.  
Meleti, 29-04-2016

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA GIULIA CROPANO

È copia conforme all'originale.  
Meleti, li

16 MAG 2016



Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA GIULIA CROPANO